Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO in particolare l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

VISTO il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale prevede che "*Agli interventi ricompresi nel Piano […] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*";

VISTO, in particolare**,** il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che *"Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari";*

VISTO il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione, per ciascun intervento o programma, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario, secondo le indicazioni delle Amministrazioni titolari del finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati, mentre negli altri casi e comunque per gli interventi cofinanziati dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza* è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RITENUTO che all'individuazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, relativi agli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si provvede con successivo decreto in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara

(CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

VISTO il comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è istituito un apposito sistema di monitoraggio con il compito di rilevare tutti i dati relativi all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e supportare i relativi processi di gestione, rendicontazione e controllo;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

ACQUISITE le indicazioni delle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi del Piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101:

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a. PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021;
    b. Piano: Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

c. MOP: il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
d. Regis: Sistema unitario di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e. Programmi e Interventi: le misure indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che hanno come titolari le Amministrazioni di cui alla lettera h);
f. Programmi e interventi del Piano: programma o intervento individuato e finanziato esclusivamente nel Piano per gli investimenti complementari a carico del bilancio dello Stato;
g. Programmi e interventi cofinanziati: programma o intervento individuato e finanziato nel PNRR, per il quale il Piano nazionale per gli investimenti complementari prevede un cofinanziamento;
h. Amministrazioni titolari: i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri soggetti titolari di programmi e di interventi;
i. Soggetto attuatore: è l’ente pubblico o il soggetto privato responsabile dell’attuazione del singolo progetto, che coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto (CUP);
j. Progetto: intervento del Piano individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto attuatore ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
k. Procedure di attuazione del Piano: l’insieme coordinato di fasi propedeutiche all’avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione con indicazione delle tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni;
l. Attivazione del programma o dell’intervento: l’avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell’intervento da parte dei Soggetti attuatori di cui alla lettera i) a seguito dell’ultimo atto amministrativo previsto nelle procedure a carico dell’Amministrazione titolare di cui alla lettera h);
m. Monitoraggio: l’impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l’attuazione del Piano. In particolare si distinguono:
    1) il monitoraggio delle procedure di attuazione del Piano a cura delle Amministrazioni titolari;
    2) il monitoraggio dei progetti, a cura dei Soggetti attuatori.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio.
2. Le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali.
3. Le Amministrazioni titolari applicano le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi stabilite per il PNRR.

Articolo 3

(Obiettivi iniziali, intermedi e finali)

1. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.
2. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai Servizi digitali e cittadinanza digitale, ai Servizi digitali e competenze digitali, alle Tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla Transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'Ecobonus e Sismabonus 110%, sono individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. .
3. Gli allegati di cui al comma 1, con le schede suddivise per Amministrazione titolare, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Amministrazioni titolari e Soggetti responsabili del controllo)

1. Le Amministrazioni titolari:

a) sono responsabili dell'attivazione dei programmi e degli interventi e del relativo monitoraggio;
b) assicurano il rispetto degli articoli 5 e 6 nell'adozione degli atti di indirizzo, dei decreti, delle linee guida e delle circolari per l'attuazione dei progetti;
c) verificano l'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5;
d) verificano l'andamento dei programmi e degli interventi;
e) nominano per ogni programma di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il referente del programma, responsabile dell'attivazione dei programmi o degli interventi, che rappresenta l'amministrazione titolare nelle relazioni con gli altri Ministeri e in ogni altra sede istituzionale competente all'attuazione del Piano o di parti di esso.

2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, costituiscono presupposto del finanziamento a carico del bilancio dello Stato e gli Uffici del sistema delle Ragionerie preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile ne verificano il rispetto all'atto della sua erogazione.

Articolo 5

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano e delle relative procedure di attuazione, nonché dei relativi progetti è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano e delle relative procedure di attuazione diversi da quelli previsti dal primo periodo e, comunque, dei programmi e degli interventi cofinanziati, nonché dei relativi progetti, è effettuato attraverso il sistema Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano è effettuato dalle Amministrazioni titolari, attraverso il referente del programma.
3. Il monitoraggio degli investimenti del Piano è effettuato dal soggetto titolare del CUP ovvero il soggetto o l'ente che detiene l'informazione amministrativa sui progetti.
4. I Soggetti attuatori e le Amministrazioni titolari conoscono le informazioni trasmesse utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema di cui al comma 1, primo periodo.

Articolo 6

(Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre2020.
2. Le Amministrazioni titolari, nell'effettuare i mandati di pagamento in uscita dal bilancio dello Stato tramite il sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche amministrazioni (SICOGE) a valere sui progetti del Piano, riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.
3. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-*bis*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti:
   a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC;
   b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesorieri e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato. Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici retativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema

SIOPE+" sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;

d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto titolare del CUP è un titolare di contabilità speciali utilizzate per l'attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

Articolo 7

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Per i programmi e gli interventi del Piano, le risorse vengono erogate dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio. Per i programmi e gli interventi cofinanziati, alla definizione delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8

(Comunicazione trimestrale)

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi di cui all'articolo 5, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative.
2. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 ottobre 2021.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

SCHEDA PROGETTO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia

NOME DEL PROGETTO: SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Obiettivo: il Programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici grazie alle seguenti azioni:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b)

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

NATURA: investimento

IMPORTO TOTALE

MLN €
2.000,00

COMPLEMENTARIETA' CON PNRR

MISSIONE – COMPONENTE PNRR
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

DA	A
2021	**2026**

MODALITA' DI ATTUAZIONE

SINTESI: DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per individuazione di indicatori per il riparto delle risorse su base regionale, modalità e termini di ammissione a finanziamento degli interventi e modalità di erogazione. Pubblicazione dei bandi e predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle regioni. Trasmissione della programmazione al MIMS e al Dip. Casa Italia per adozione decreto di approvazione. Individuazione delle stazioni appaltanti da parte delle regioni. Affidamento e approvazione della progettazione. Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori. Aggiudicazione e avvio dei lavori.

LOCALIZZAZIONE

NAZIONALE	TERRITORIALE
x	

Se Territoriale, indicare località

SOGGETTI ATTUATORI

Regioni

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Importo a valere sulle risorse del Piano complementare [mln €]	**Ripartizione risorse [mln €]**					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2.000,00	200,00	400,00	350,00	350 ,00	350,00	350,00

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Monitoraggio

Il monitoraggio dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi avverrà tramite i sistemi informativi RGS.

Risultati finali

Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento energetico pari a 4,5 milioni mq, circa 1/10 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia.

Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o adeguamento sismico pari a 1,4 milioni mq, circa 1/30 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia.

Incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP pari a 450.000 mq, circa 1/100 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia.

Riduzione del consumo energetico di circa 27.000 tep, pari a un risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento ovvero di circa 1,8 tep.

Riduzione di emissioni di CO_2 in atmosfera di circa 80.000 (tonn/anno).

Relazione illustrativa

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Italia (abitazioni di proprietà o gestiti da Aziende ex IACP o comunque denominate, la cui epoca di realizzazione è in ampia parte risalente al secolo scorso consiste in circa 710.000 alloggi.

Esso deriva, per buona parte, dall'approccio culturale e sociali degli anni Sessanta: la coincidenza culturale con le utopie degli edifici/quartiere autosufficienti è agevolata dalla volontà di densificazione e concentrazione, che rende più economici gli interventi, in rapporto alla popolazione che ne beneficia. La variazione tipologica sperimentale che aveva caratterizzato i decenni precedenti viene abolita in favore delle tipologie a blocco e degli edifici a torre, così come la tecnologia edilizia si muove verso la prefabbricazione spinta del calcestruzzo armato. La ricostruzione edilizia del paese vede una fase di arresto alla fine degli anni Ottanta, a causa di un dell'espansione demografica e del raggiungimento di una percentuale di copertura elevata del fabbisogno abitativo.

Lo stock edilizio prodotto in quegli anni dalle politiche di *mass housing* caratterizza le città contemporanee, insieme ai suoi sottoprodotti quali la segregazione e l'esclusione sociale, oltre ai fenomeni di degrado e obsolescenza.

Lo spazio dell'abitare rappresenta quindi un elemento fondamentale per consolidare e rilanciare le misure di *welfare*, soprattutto in un momento, quello della Pandemia da Covid-19, di estrema esposizione sociale.

Per affrontare la sfida della resilienza al rischio sismico, energetico-ambientale e sociale, viene istituito un Programma di edilizia residenziale pubblica finalizzato a creare abitazioni sismicamente più sicure, energeticamente più efficienti e meno inquinanti e socialmente più eque.

Il Programma si rivolge esclusivamente all'edilizia residenziale pubblica che risponde alle necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare: l'analisi di contesto e la scelta degli interventi verrà effettuata con regioni ed enti locali nel rispetto della *mission* di rispondere proprio alle esigenze della parte più vulnerabile della nostra società.

Uno studio di Federcasa in collaborazione con l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana del 2017, evidenzia che il 40% degli edifici residenziali pubblici localizzati in zona sismica 1 sono stati costruiti prima del 1980 e, pertanto, sono privi di adeguati requisiti antisismici; lo stesso studio evidenzia che solo il 3,9% dei 190.357 alloggi valutati ha subito, negli ultimi decenni, interventi di carattere strutturale volti al miglioramento sismico.

Se tale patrimonio pubblico di edilizia residenziale necessita di interventi consistenti, l'impianto normativo attuale, modificato con i recenti incentivi denominati Superbonus e SuperSismabonus, ha ridotto molto le soglie per poter accedere alla detrazione: se per il Sismabonus tradizionale era necessario operare il salto di almeno una classe di rischio, con il SuperSismabonus è possibile usufruire delle agevolazioni anche attuando interventi classificati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni come riparazioni o interventi locali. A differenza di tali azioni, il Programma favorisce una semplificazione procedurale e sostiene l'introduzione di innovazione nel processo di miglioramento del comportamento sismico, agevolando le tecnologie più innovative con lo scopo di adottare metodi e modelli sperimentali con l'obiettivo di estendere il miglioramento sismico al maggior numero possibile di strutture immobiliari.

Per le analoghe ragioni appena evidenziate il patrimonio pubblico di edilizia residenziale è particolarmente obsoleto anche dal punto di vista dell'efficienza energetica con effetti negativi sia dal punto di vista delle emissioni, che dal punto di vista dei costi a carico delle amministrazioni e degli utenti.

Inoltre, il Programma si propone di contrastare anche il fenomeno della cosiddetta "povertà energetica" ovvero la difficoltà o, addirittura, l'impossibilità da parte di persone e famiglie di procurarsi beni e servizi energetici di base, con ricadute negative sul livello di benessere e sul livello di inclusione sociale. Il riferimento è ai servizi che occorrono per assicurare standard di vita dignitosi, quali riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, gas per cucinare nelle abitazioni e, chiaramente, l'opportunità di accesso alle risorse energetiche. La povertà energetica può essere derivata da una combinazione di redditi bassi, una spesa per l'energia elevata in relazione alla consistenza e alle esigenze del nucleo familiare e una scarsa efficienza energetica nelle abitazioni, prevalentemente costruite da oltre tre decenni e pertanto oggetto di obsolescenza tecnologica e funzionale, che costituiscono l'area di intervento del Programma.

Gli effetti della povertà energetica si ripercuotono anche su altri aspetti della vita di ogni giorno, a partire dalla salute, posto che chi ne è coinvolto risulta più esposto ai rischi di malattie respiratorie e disagio psicologico, anche grave. Assieme alle misure di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie, lo strumento maggiormente efficace per contrastare la povertà energetica diffusa sono le misure per potenziare il rendimento energetico dell'edificato e l'efficienza energetica delle abitazioni di cui tratta il progetto. Abitazioni più salubri e più funzionali dal punto di vista energetico permettono di ridurre le bollette elettriche e migliorare la sicurezza energetica delle famiglie. Un effetto indiretto atteso della riqualificazione energetica è anche la riduzione della morosità sui canoni per il consumo di energia elettrica e gas che rappresenta uno degli elementi di maggior criticità per la corretta gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Dal punto di vista della resilienza sociale, un'incidenza del canone di locazione sul reddito familiare superiore al 30% indica un disagio economico abitativo del nucleo familiare stesso. Solo il 14,5% degli affittuari totali vive in alloggi pubblici. Secondo Federcasa, l'edilizia residenziale pubblica risponde solamente a un terzo della reale domanda. Inoltre, dell'intero patrimonio il 6% è sfitto, mentre il 6,4% risulta occupato abusivamente. Il quadro è stato reso più critico con la crisi economica che ricade su alcuni nuclei familiari dovuta agli effetti della Pandemia da Covid-19. A titolo di esempio, i sindacati degli inquilini stimano che solo a Roma già 20-30.000 famiglie

potrebbero trovarsi in situazione di morosità in una città che conta già 9.000 sfratti annui. Intervenire sul tessuto fisico dell'edilizia residenziale pubblica significa operare azioni di miglioramento della resilienza ai rischi sociali per effetto diretto del contrasto alla povertà, alla disuguaglianza sociale e all'erosione dei diritti conseguenti all'aggravarsi del disagio abitativo.

Il Programma si pone in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea, a partire dai piani in preparazione nell'ambito del cosiddetto *Green Deal* europeo, finalizzato alla ristrutturazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente.

L'obiettivo generale del Programma è di sostenere il miglioramento sismico, l'efficientamento energetico e ambientale e conseguentemente la riduzione dell'iniquità sociale con interventi sull'edilizia residenziale pubblica e sociale. Complessivamente si stima di intervenire su almeno un decimo del patrimonio edilizio pubblico esistente.

L'individuazione dei complessi residenziali su cui intervenire avverrà mediante confronti con le Regioni, gli enti locali e gli enti di gestione degli immobili.

Il Programma presuppone l'adozione di riforme profonde delle attuali modalità dell'intervento pubblico nel settore, per garantire al tempo stesso una significativa efficacia realizzativa delle risorse del PNRR che un nuovo assetto della governance a livello nazionale.

Scendendo nel dettaglio della determinazione delle specifiche misure da attuare in ciascun edificio, appare necessario ampliare e ridefinire le tipologie degli interventi ammissibili previste dall'articolo 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che prevede la formulazione di un "*Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili*".

Attualmente, ai sensi dei criteri definiti dal D.I. del 16 marzo 2015, sono previste le seguenti linee di intervento:

a. interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento energetico. Si considerano di non rilevante entità gli interventi di importo inferiore a 15.000 euro da realizzarsi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento;

b. interventi di ripristino di alloggi di "risulta", ovvero non assegnati, e di manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:

    b.1. efficientamento energetico degli organismi abitativi mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile;

    b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;

    b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;

    b.4. superamento delle barriere architettoniche;

    b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza;

    b.6. frazionamenti e accorpamenti con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.

La gestione degli interventi attuali destinati ad alloggi di proprietà pubblica non occupati (sfitti o non ancora assegnati) per i quali sono previsti complessivi 814 milioni nell'arco di quindici anni, ha evidenziato una criticità nella difficoltà di intervenire in quegli alloggi che, pur bisognosi di urgenti interventi di manutenzione, risultano occupati e abitati. La questione ha comportato rallentamenti nell'utilizzo delle risorse assegnate rivestendo anche un carattere sociale stante che l'utenza spesso non è disponibile a lasciare l'alloggio occupato a fronte di una tempistica esecutiva caratterizzata da fattori di incertezza operativa (esito affidamento lavori, contenziosi, etc.). Inoltre, la modalità di intervento ora previsto "ad alloggio", che in base alle risorse stanziate ha consentito gli interventi minimi necessari a rendere abitabili gli alloggi "di risulta", non consente di provvedere ad una più ampia riqualificazione dell'intero organismo edilizio rendendo parziali e non risolutivi gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico e il miglioramento strutturale in genere.

Per tale ragione appare necessario aggiungere nuove linee di intervento attraverso il riutilizzo e la riconversione a edilizia residenziale pubblica di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati e la acquisizione (ovvero l'affitto) di alloggi, inizialmente destinati allo spostamento degli assegnatari di alloggi da riqualificare.

L'acquisto di alloggi e immobili consentirà di incrementare il patrimonio residenziale pubblico, che nel nostro Paese è fortemente sottodimensionato rispetto ai valori medi europei e, contemporaneamente, di avere a disposizione alloggi che consentiranno la sistemazione degli assegnatari, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di recupero, ristrutturazione e riqualificazione energetica, sismica, spaziale e tipologico-funzionale.

Relativamente agli obiettivi specifici, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, avere abitazioni sicure significa non solo proteggere l'incolumità o salvare i patrimoni di chi le abita, ma anche rendere le operazioni di gestione di eventuali emergenze sismiche più efficaci, meno traumatiche per le persone, meno costose. In occasione dei grandi terremoti degli ultimi 15 anni, circa 100.000 persone (il 50% dei poco più di 200.000 cittadini costretti ad abbandonare le proprie case a seguito delle scosse) ha richiesto

immediata assistenza ed è rimasta fuori casa per settimane, mesi (o, purtroppo, per anni) a causa di danni di modesta entità che rendevano, tuttavia, gli edifici in cui risiedevano temporaneamente inagibili e che, allo stato attuale delle conoscenze tecniche, avrebbero potuto essere significativamente ridotti o eliminati con l'esecuzione di idonei interventi di adeguamento strutturale. Il Programma si propone, quindi, di intervenire nelle aree sismicamente più a rischio, su edifici per i quali l'intervento di miglioramento sismico risulti conveniente rispetto alla prospettiva dell'impatto economico di un intervento di demolizione e ricostruzione a seguito di un evento emergenziale.

Con lo scopo di attuare un approccio di resilienza al rischio sismico, sarà consolidato il meccanismo incentivante basato sulla premialità incrementale. Infine, meccanismi incentivanti o premiali per la selezione degli interventi dovrebbero prevedere anche il vantaggio ottenuto da una serie di azioni satellite: la tecnologia degli interventi antisismici oggi consente di mitigare il rischio di subire il danno più grave, tuttavia un evento sismico distruttivo non porta danni solo agli edifici, ma anche al tessuto socioeconomico. Pertanto, potrebbero essere finanziati quegli interventi che associano la mitigazione del rischio sull'edificio alla resilienza al rischio mediante la selezione di indicatori per la valutazione della risposta delle comunità che abitano le residenze pubbliche nella fase post-sisma.

Gli interventi di efficienza energetica sono già oggetto di agevolazione fiscale nel percorso del cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 della legge n. 77/2020, ma che non appaiono adeguati, al di là della loro limitata durata, al perseguimento delle finalità del Programma.

Ai fini del Superbonus gli interventi devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, o essere realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ex art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001 non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Nell'impostazione del Programma invece, occorrerebbero risorse non per nuove costruzioni, ma (e soprattutto) al fine di acquisire patrimonio abitativo già esistente da destinare a fini sociali evitando ulteriore consumo di suolo. Inoltre, relativamente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente occorre finanziare il recupero di alloggi sfitti sparsi in diversi edifici anche a proprietà mista pubblico privata per i quali non sarebbe possibile prevedere la ristrutturazione integrale di interi edifici in quanto abitati o eventualmente in quanto non prioritaria.

Dal punto di vista delle finalità, per gli interventi agevolabili con il Superbonus la norma prevede, in termini particolarmente rigorosi, una specifica finalizzazione alla riqualificazione energetica ed alla adozione di misure antisismiche negli edifici (cosiddetti interventi trainanti). Altri interventi ammessi, sempre a seguito di specifica individuazione normativa, devono comunque essere realizzati congiuntamente ai primi. Ai fini del Programma, invece, sono necessari numerosi interventi di manutenzione che possono essere carenti dei presupposti del superbonus o che, comunque, devono essere realizzati a prescindere dagli stessi, nell'impossibilità di realizzare interventi di rigenerazione edilizia di interi edifici.

Sotto il profilo procedurale, gli interventi realizzati con il Superbonus, prevedono strumenti agevolativi di natura essenzialmente fiscale, come la detrazione o, in alternativa, lo sconto in fattura generatore di un credito di imposta per il fornitore, oppure la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione. Si tratta di procedimenti complessi, che prevedono non pochi oneri di natura formale e la necessaria interrelazione con più soggetti al fine di generare tutti i presupposti per l'applicazione delle misure. Oneri che sono in gran parte estranei ai dispositivi realizzati che prevedono schemi molto più semplici e riconducibili al genere a quelli originariamente previsti per la realizzazione di opere pubbliche o, comunque, di investimenti realizzati con il contributo di risorse pubbliche.

A differenza del Superbonus, il Programma consente di:

- acquistare o prendere in locazione immobili anche al fine di uno spostamento temporaneo degli assegnatari in attesa dell'esecuzione degli interventi sugli alloggi abitati, a condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 septies, art 1, del DL 59/2021. Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10% del totale delle risorse

- realizzare interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione;
- realizzare interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione;
- realizzare interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b) precedentemente citati;

Il Programma si propone di affiancarsi agli strumenti convergenti a obiettivi simili, quali il Superbonus, superando anche i vincoli temporali di esecuzione delle opere, che potrebbero condizionare fortemente l'esecuzione delle stesse per capacità progettuale e produttiva del mercato.

Pertanto, il Programma si propone come strumento ulteriore, finalizzato a intervenire più efficacemente e in maniera sistematica sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche in relazione alla necessità di intervento su un patrimonio ampio e risalente nel tempo che richiede interventi molto significativi ed onerosi.

Il Programma si propone come strumento in grado di superare anche i limiti della vigente normativa regionale, vasta e variegata. Inoltre, il Programma consente di migliorare l'approccio attuale consentendo interventi di rigenerazione di interi edifici.

Il Programma sostiene, quindi, investimenti di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica per combattere la povertà energetica attraverso procedure semplificate e processi, strumenti e tecnologie innovative: il sostegno alle fonti rinnovabili, ad esempio, si concentrerà prioritariamente su interventi integrati di efficientamento energetico per l'autoconsumo e su interventi innovativi e sperimentali. Si intende, infine, incentivare la creazione di Comunità energetiche, per i benefici ambientali, economici e sociali attesi a livello locale. Secondo il Rapporto annuale sull'efficienza energetica 2020 del Mise, l'incidenza degli impieghi finali di energia per settore colloca il settore residenziale come responsabile del 28% circa dei consumi energetici nel 2018. Il Programma si propone di ridurre il consumo energetico di circa 27.000 Tep, aumentare l'efficienza energetica degli edifici del 40% e ridurre le emissioni di CO_2 in atmosfera di circa 80.000 Tonn/anno. Saranno anche incentivati interventi che favoriscano la qualità ambientale quali quelli relativi alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Il Programma si pone, in sintesi, l'obiettivo di migliorare la efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di migliorare la resilienza e la sicurezza sismica, nonché di migliorare la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici grazie alle seguenti azioni:

a. miglioramento delle prestazioni del patrimonio edilizio. In parallelo alla riqualificazione energetica si avrebbero effetti e vantaggi diretti anche sulla capacità di spesa e di risparmio da parte delle famiglie. La scarsa efficienza degli involucri e degli impianti in molti organismi edilizi ha portato nel corso degli anni a ad una spesa per i consumi che eccede di molto il canone di affitto. La riduzione dei costi dei consumi avrebbe effetti sociali sul miglioramento della condizione economica delle famiglie;
b. razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. La possibilità trasformare il patrimonio esistente, anche frazionando o accorpando le unità immobiliari, consente di porre rimedio alle distorsioni distributive che si sono registrate nel corso degli anni. Strutture familiari e caratteristiche dei nuclei assegnatari sono infatti cambiate con il tempo senza che vi fosse in numerosi casi un adeguamento dei tagli degli alloggi alle mutazioni dei nuclei familiari;
c. incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica effettivamente disponibile. Trasformando e/o riconvertendo immobili in disuso e attualmente non utilizzabili si amplia l'offerta di edilizia residenziale pubblica consentendo l'accesso di nuove famiglie in attesa dell'assegnazione dell'alloggio.

Tali azioni consentirebbero di razionalizzare i canoni sulle reali esigenze abitative del nucleo familiare, regolarizzare le assegnazioni irregolari sulla base delle verifiche dei requisiti ed eliminare le quote di alloggi sfitti.

In Italia, al momento esistono 84 enti pubblici responsabili della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oltre ai Comuni. La molteplicità di soggetti attuatori e la loro caratteristica di enti tecnico-operativi, dotati di un adeguato livello di capacità e competenze tecniche, costituiscono una delle principali condizioni di fattibilità del progetto, anche ai fini del rispetto della tempistica per la progettazione e realizzazione degli interventi.

Parimenti, tale molteplicità e la caratteristica di articolazione su base regionale richiedono un forte impegno di coordinamento operativo che assicuri standard univoci sia sul piano tecnico sia su quello operativo. Un coordinamento in grado, ove necessario, di intervenire con misure di indirizzo e di concreto supporto, anche promuovendo le auspicabili sinergie trasversali.

Proprio per queste ragioni il coordinamento del progetto è della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare del Dipartimento Casa Italia, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per l'edilizia statale, abitativa e gli interventi speciali.

Il Dipartimento Casa Italia ha il compito di "sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti indirizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici", mentre il MIMS si occupa del finanziamento, del monitoraggio e delle verifiche degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e in particolare della attuazione delle legge n. 80/2014, che rappresenta l'intervento statale che costituisce la prima esperienza di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

La *governance* del progetto prevedrà l'attivazione di un coordinamento strategico (PCM - Dipartimento Casa Italia, MIMS, Direzione Generale per l'edilizia statale, abitativa e gli interventi speciali - Regioni - Anci - Agenzie) e di agenzie/enti di gestione a livello territoriale per la pianificazione degli interventi di dettaglio e il monitoraggio in corso d'opera. Sono previsti, inoltre, indispensabili interventi di natura trasversale volti al consolidamento delle competenze tecniche degli enti gestori (mediante la formazione e la diffusione dell'utilizzo dei BIM, anche con il coinvolgimento di strutture tecnico-scientifiche qualificate) e all'integrazione in ogni fase di attività di strumenti e procedure di controllo dinamiche e orientate alla rimodulazione e al tempestivo riorientamento dei processi, anche mediante il coinvolgimento dei principali organismi di controllo.

La definizione di un'intesa in Conferenza Unificata entro il 31 luglio 2021 costituisce la cornice istituzionale per la realizzazione del progetto, al fine di definire:

a. modalità per la sistematizzazione e nuova definizione di linee guida tecniche per la realizzazione degli interventi in campo sismico ed energetico;
b. modalità di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse sulla base di criteri di fabbisogno e di equilibrio territoriale, garantendo al Mezzogiorno almeno il 50% delle risorse;
c. criteri con i quali le regioni e gli enti locali proprietari procederanno alla l'identificazione dei singoli immobili;
d. indirizzi per l'elaborazione dei progetti;
e. modalità di gestione del fabbisogno di trasferimento temporaneo delle famiglie e persone residenti, ove necessario;
f. aspetti contabili, organizzativi ed amministrativi;
g. strumenti di monitoraggio e controllo in corso d'opera,
h. interventi di supporto in caso di criticità, anche attraverso la stipula di accordi quadro.

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE - OBIETTIVI INIZIALI, INTERMEDI E FINALI

Trimestre	Obiettivi
III/2021	Emanazione DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata**,** recante gli indicatori per il riparto delle somme su base regionale, le modalità ed i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
IV/2021	Pubblicazione dei Bandi da parte delle Regioni per individuazione proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, dei Comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari e conseguente predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle Regioni
I/2022	Trasmissione della Programmazione degli interventi da parte delle Regioni al MIMS e al Dipartimento Casa Italia con conseguente adozione del Decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione della Programmazione. Individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte delle Regioni.
II/2022	Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi
III/2022	Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti.
IV/2022	Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
I/2023	Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti
II/2023	Consegna/Avvio dei lavori
III/2023	
IV/2023	
I/2024	
II/2024	
III/2024	
IV/2024	Realizzazione del 50% dei lavori
I/2025	
II/2025	
III/2025	
IV/2025	
I/2026	Ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti
II/2026	
III/2026	
IV/2026	Raggiungimento dell'obiettivo finale del Piano con riguardo a: - Una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento energetico pari a 4,5 milioni mq, pari a circa 1/10 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia - Una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o adeguamento sismico pari a 1,4 milioni mq, pari a circa 1/30 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia - Un incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP pari a 450.000 mq, pari a circa 1/100 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia - Una riduzione del consumo energetico di circa 27.000 tep, pari a un risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento ovvero di circa 1,8 tep - Una riduzione di emissioni di CO_2 in atmosfera pari a circa 80.000 (tonn/anno)